

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2013, n. 15

Modifiche della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 “Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, adeguamento degli importi delle borse di studio regionali e determinazione dei limiti di reddito” e successive modificazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 “Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, adeguamento degli importi delle borse di studio regionali e determinazione dei limiti di reddito”

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 è sostituito dal seguente:

“1. In attuazione dell'articolo 3, comma 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” e successive modificazioni, l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato nelle tre fasce indicate:

- a) la prima fascia di importo da un minimo di euro 120,00 ad un massimo di euro 139,99 si applica agli studenti che presentano un indicatore di situazione economica equivalente non superiore al livello minimo dell'indicatore corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali di prestazione del diritto allo studio universitario; fra il minimo ed il massimo, l'importo della tassa varia con andamento proporzionale in funzione dell'indicatore di situazione economica equivalente;*
- b) la seconda fascia di importo da un minimo di euro 140,00 ad un massimo di euro 159,99 si applica agli studenti che presentano un indicatore di situazione economica equivalente superiore al livello minimo dell'indicatore corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali di prestazione del diritto allo studio universitario; fra il minimo ed il massimo, l'importo della tassa varia con andamento proporzionale in funzione dell'indicatore di situazione economica equivalente;*
- c) la terza fascia di importo fisso pari ad euro 160,00 si applica agli studenti aventi un indicatore di situazione economica equivalente superiore al doppio del livello minimo di indicatore corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali di prestazione del diritto allo studio universitario.”.*

Art. 2

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 “Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, adeguamento degli importi delle borse di studio regionali e determinazione dei limiti di reddito” e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“1. A decorrere dall'anno accademico 2014-2015, il limite massimo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è aggiornato dalla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno sulla base del tasso d'inflazione programmato relativo all'anno solare d'inizio dell'anno accademico, arrotondando all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso, se superiore a detto importo.”.

Art. 3

Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 “Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, adeguamento degli importi delle borse di studio regionali e determinazione dei limiti di reddito” e successive modificazioni

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 e successive modificazioni sono soppresse le parole: *“e le sanzioni per omesso versamento”* e dopo le parole *“le modalità di pagamento”* il segno di interpunzione è sostituito con la lettera *“e”*.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 giugno 2013

Luca Zaia

INDICE

- Art. 1 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 "Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, adeguamento degli importi delle borse di studio regionali e determinazione dei limiti di reddito"
- Art. 2 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 "Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, adeguamento degli importi delle borse di studio regionali e determinazione dei limiti di reddito" e successive modificazioni
- Art. 3 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 "Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, adeguamento degli importi delle borse di studio regionali e determinazione dei limiti di reddito" e successive modificazioni
- Art. 4 - Entrata in vigore
-

Dati informativi concernenti la legge regionale 28 giugno 2013, n. 15

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Elena Donazzan, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 4 giugno 2013, n. 9/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 7 giugno 2013, dove ha acquisito il n. 361 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 11 giugno 2013;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Vittorino Cenci, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 20 giugno 2013, n. 15.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

l'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (pubblicato in GU del 31 maggio 2012, n. 126), entrato in vigore il 15 giugno 2012, ha sostituito il comma 21 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dettando una nuova disciplina in materia di importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Il nuovo comma 21 prevede che le Regioni possano rideterminare l'importo della tassa in 3 fasce, a seconda della capacità contributiva dello studente.

La misura minima della fascia più bassa della tassa è fissata in 120 euro e si applica a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai Livelli Essenziali delle Prestazioni (in breve LEP) del diritto allo studio (Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario - ISEE Universitario da euro 0 ad euro 15.093,53). I restanti valori della tassa minima sono fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo (ISEE Universitario da euro 15.093,54 ad euro 30.187,06) e al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio (ISEE Universitario uguale o superiore ad euro 30.187,07). Il livello massimo della tassa per il diritto allo studio è fissato in 200 euro.

Qualora, però, le Regioni non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa è dovuta nella misura di 140 euro.

Ogni anno, poi, il limite massimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato.

Ciò premesso, si ritiene che la ripartizione in 3 fasce dell'importo sia più equa, in quanto fa pagare in relazione alla ricchezza dello studente, laddove, invece, l'unico importo di euro 140,00 fa pagare di più ai meno abbienti (da euro 120,00 ad euro 140,00) e di meno ai più abbienti (da euro 160,00 ad euro 140,00).

Invero, vi è una maggiore equità dei 3 importi della tassa a seconda della capacità economica (ISEE Universitario) dello studente.

La prima fascia ricomprende gli studenti aventi un indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio universitario non superiore al livello minimo dell'indicatore e l'importo varia da un minimo di euro 120,00 ad un massimo di euro 139,99.

La seconda fascia ricomprende gli studenti aventi un indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio universitario superiore al livello minimo dell'indicatore e l'importo varia da un minimo di euro 140,00 ad un massimo di euro 159,99.

Fra i minimi ed i massimi, l'importo della tassa varia con andamento proporzionale in funzione dell'Indicatore di situazione economica equivalente.

La terza fascia ricomprende gli studenti aventi un indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio universitario superiore al doppio del livello minimo dell'indicatore e l'importo è fisso pari ad euro 160,00.

Il tutto è schematizzato nella seguente Tabella:

Fasce di Indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio universitario (€)	Fasce di tassa (€)
0 - 15.093,53 ("non superiore")	120,00 - 139,99
15.093,54 ("superiore") - 30.187,06	140,00 - 159,99
da 30.187,07 ("superiore")	160,00

Infine si segnala che il Comitato regionale di Coordinamento delle 4 Università venete, nella nota del 22 febbraio 2013, prot. n. 9581TTit. III/5, ha espresso parere favorevole al testo normativo in questione.

Nel corso della seduta congiunta dell'11 giugno 2013, la Sesta Commissione ha rilasciato parere favorevole e la Prima Commissione ha approvato il progetto di legge oggi in esame all'unanimità, con modifiche di carattere formale e con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari PDL, LV-LN-P, PDV, IDV, Federazione della sinistra veneta-PRC.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 15/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - Tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” e successive modificazioni, l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato nelle tre fasce indicate:

- la prima fascia di importo da un minimo di euro 120,00 ad un massimo di euro 139,99 si applica agli studenti che presentano un indicatore di situazione economica equivalente non superiore al livello minimo dell'indicatore corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali di prestazione del diritto allo studio universitario; fra il minimo ed il massimo, l'importo della tassa varia con andamento proporzionale in funzione dell'indicatore di situazione economica equivalente;
- la seconda fascia di importo da un minimo di euro 140,00 ad un massimo di euro 159,99 si applica agli studenti che presentano un indicatore di situazione economica equivalente superiore al livello minimo dell'indicatore corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali di prestazione del diritto allo studio universitario; fra il minimo ed il massimo, l'importo della tassa varia con andamento proporzionale in funzione dell'indicatore di situazione economica equivalente;
- la terza fascia di importo fisso pari ad euro 160,00 si applica agli studenti aventi un indicatore di situazione economica equivalente superiore al doppio del livello minimo di indicatore corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali di prestazione del diritto allo studio universitario.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 20, della legge n. 549/1995, per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 1 alla Regione Veneto per l'intero importo.

3. Le università e gli istituti universitari di cui al comma 2 accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica del versamento della tassa prevista dal comma 1.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 15/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Aggiornamento degli importi della tassa regionale.

1. *A decorrere dall'anno accademico 2014-2015, il limite massimo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è aggiornato dalla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno sulla base del tasso d'inflazione programmato relativo all'anno solare d'inizio dell'anno accademico, arrotondando all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso, se superiore a detto importo.”.*

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 15/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Modalità per il versamento della tassa regionale.

1. La tassa regionale è riscossa direttamente dalla Regione, mediante versamento nell'apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione Veneto o, attraverso apposita convenzione che la Giunta regionale è autorizzata a stipulare, dalle università e dagli istituti universitari di cui all'articolo 1, comma 2, o dagli Enti di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 50/1982, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le modalità di pagamento e la riscossione sono disciplinate dalla legge regionale 6 agosto 1993, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione istruzione